



Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva  
Roma, 21 marzo 2026  
LAVORI ASSEMBLEARI

### Presidenza dell'Assemblea e Organi Assembleari

L'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva è presieduta da persona individuata secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti federali vigenti.

Il Presidente dell'Assemblea:

- dichiara l'apertura e la chiusura dei lavori;
- dirige e coordina lo svolgimento dell'Assemblea, assicurando il rispetto dell'ordine del giorno;
- accerta, sulla base delle risultanze della Commissione Verifica Poteri, la regolare costituzione dell'Assemblea avuto riguardo al *quorum* costitutivo previsto dalle norme vigenti;
- accorda la parola ai partecipanti e ne disciplina gli interventi;
- proclama l'esito delle votazioni e delle operazioni elettorali.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario che, a termini di Statuto, è il Segretario Generale della FIC. Il Segretario, incaricato della redazione del verbale assembleare, può avvalersi della struttura di supporto federale.

Le decisioni del Presidente dell'Assemblea in ordine allo svolgimento dei lavori hanno efficacia immediata.

### Svolgimento dei lavori assembleari e *quorum*

I lavori dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva si svolgono secondo l'ordine del giorno indicato nell'atto di convocazione, sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare solo in presenza dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

- in Prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in Seconda convocazione con la presenza del 35% degli aventi diritto al voto.

Nel corso dei lavori, il Presidente dell'Assemblea assicura il rispetto dell'ordine del giorno, disciplina la discussione, stabilisce le modalità e i tempi degli interventi e garantisce l'ordinato svolgimento delle operazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte nel rispetto dei *quorum* deliberativi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali e sono riportate nel verbale assembleare.

### Procedura elettiva e modalità di votazione

Le votazioni per l'elezione delle cariche federali si svolgono nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

Il voto è espresso con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea, nel rispetto dei principi di libertà, segretezza e personalità del voto.



Le operazioni di votazione relative alle cariche elettive avranno luogo mediante l'utilizzo del sistema di voto elettronico, adottato quale modalità ufficiale ed esclusiva per l'espressione delle preferenze da parte degli aventi diritto.

Prima dell'avvio formale delle operazioni di voto, e comunque in momento antecedente all'apertura della procedura elettronica, il tecnico appositamente incaricato dalla società responsabile della gestione tecnica e operativa del sistema illustrerà in maniera dettagliata e puntuale le modalità di funzionamento della piattaforma, fornendo ogni utile indicazione circa le procedure da seguire per l'espressione corretta e valida del voto.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperte e chiuse le operazioni di voto e ne assicura il regolare svolgimento, anche eventualmente avvalendosi, oltre che della competente Commissione di Scrutinio, dei funzionari federali presenti in Assemblea.

#### Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di voto, si procede allo scrutinio secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dalle prassi consolidate, sotto la supervisione del competente organismo.

Le operazioni di scrutinio sono svolte in modo da garantire trasparenza, regolarità e verificabilità dei risultati.

Al termine dello scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama l'esito delle votazioni e gli eletti alle cariche federali, sulla base dei risultati accertati.

La presentazione di eventuali reclami, che deve seguire le prescritte procedure statutarie e regolamentari, non sospende lo svolgimento dell'Assemblea né l'efficacia delle deliberazioni adottate.

I risultati delle elezioni sono riportati nel verbale assembleare e producono effetti nei termini previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.